



# COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: [info@comune.santangeloinpontano.mc.it](mailto:info@comune.santangeloinpontano.mc.it)

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 43**

## **ORDINANZA SINDACO**

**N. 43 DEL 30-09-2020**

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - disposizioni varie per tutela sanitaria in occasione dello svolgimento della 50<sup>a</sup> edizione MOSTRA MERCATO FIERA DEGLI UCCELLI 2020**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che ogni anno si tiene nel centro cittadino, ordinariamente nella seconda domenica di ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, la tradizionale MOSTRA MERCATO E FIERA DEGLI UCCELLI;

**Atteso** che, in virtù del particolare momento di emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando, è necessario disporre in merito alle modalità di espletamento della stessa, rivedendo o limitando alcuni degli aspetti essenziali che la caratterizzano così come previsto dal relativo regolamento comunale, tra l'assegnazione temporanea dei posteggi vacanti;

#### **Viste:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza introdotto con la delibera di cui al punto precedente;

**Viste** le disposizioni dei successivi e conseguenti decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultimo dei quali il D.P.C.M. 7 Settembre 2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visti**, altresì, i numerosi provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Marche e dalla Giunta Regionale Marche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Richiamate**, in particolare:

- la D.G.R. Marche n. 565 dell'11.05.2020, avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centri benessere", ed in particolare il relativo Allegato A "Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – Fiere – Posteggi isolati – Commercio itinerante)";
- la D.G.R. Marche n. 569 del 15.05.2020, avente ad oggetto "D.G.R. 565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - Attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone - INAIL e ISS del 12.05.2020 e del 13.05.2020" e con la quale il comma VI del punto 6 del protocollo Commercio su aree Pubbliche di cui alla D.G.R. 565/2020 viene integrato con il seguente punto:

*"In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l'avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti";*

**Vista**, in ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 che all'articolo 1, c. 1, lett. a), prescrive "(...) l'obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale"; Considerati:

- l'intenso e rilevante afflusso di persone che, presumibilmente e come di consueto, affolleranno le aree del centro cittadino anche in occasione della prossima Mostra mercato fiera degli uccelli;
- il numero eccessivamente elevato di persone che è presumibile si riversi in città dai comuni limitrofi approfittando della giornata domenicale, che per l'anno corrente coincide con il 11/ottobre 2020;
- la possibilità che eventuali aree rimaste libere lungo il percorso della Fiera, a seguito della mancata partecipazione alla stessa da parte di alcuni operatori di commercio su aree pubbliche titolari di concessioni decennali, fungano da zone di sfogo del flusso di persone, limitando le possibilità che si verifichino assembramenti o difficoltà di rispetto della distanza interpersonale minima prescritta dalla normativa vigente;

**Ritenuto** di conseguenza, in virtù della particolare concentrazione relativa sia ai luoghi che al tempo di svolgimento della Fiera, necessario fare ricorso alla competenza attribuita al Sindaco dall'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in tema di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di fronteggiare possibili emergenze sanitarie o di igiene pubblica ricadenti sul proprio territorio comunale, prescrivendo:

- l'annullamento per l'anno corrente delle operazioni di "spunta", consistenti nell'assegnazione temporanea dei posteggi eventualmente rimasti vacanti agli operatori di commercio su aree pubbliche non titolari di concessioni decennali e che non hanno presentato regolare domanda di partecipazione annuale alla Fiera nei termini prescritti dal relativo regolamento comunale;
- l'obbligo di utilizzo di appositi dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. "mascherine") da parte di chiunque, a qualsiasi titolo, si trovi anche solo temporaneamente e/o

occasionalmente negli spazi pubblici ricadenti all'interno dell'intera area di svolgimento della tradizionale Fiera (Piazza Mazzini, Piazza Angeletti, Via Verdi, Via Piave, Via Collegiata, Via Roma, Via Crocifisso)

**Visto** l'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35;

**Vista** la legge regionale 27/2009 "Testo Unico in materia di commercio";

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

1) Le operazioni di allestimento dei banchi vanno effettuate tra le ore 06:30 e le ore 07:30. Le operazioni di sgombero dell'area vanno effettuate a partire dalle ore 19:00 e concluse improrogabilmente entro le ore 20:00 del giorno 11 ottobre 2020.

2) Le attività degli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno essere espletate secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa relativa alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, garantendo tutte le relative norme di sicurezza e in coerenza con le linee guida approvate con D.G.R. n. 565 dell'11 maggio 2020 e n. 569 del 15 maggio 2020.

3) Sono annullate per l'anno corrente le operazioni di "spunta", consistenti nell'assegnazione temporanea dei posteggi eventualmente rimasti vacanti agli operatori di commercio su aree pubbliche non titolari di concessioni decennali e che non hanno presentato regolare domanda di partecipazione annuale alla Fiera nei termini prescritti dal relativo regolamento comunale.

4) È obbligatorio l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. "mascherine") da parte di chiunque, a qualsiasi titolo, si trovi anche solo temporaneamente e/o occasionalmente negli spazi pubblici ricadenti all'interno dell'intera area di svolgimento della tradizionale Fiera degli uccelli e per l'intera durata della stessa.

5) In caso di assembramenti viene data la facoltà di prevedere contingentamenti temporanei, parziali o dell'intero percorso della manifestazione.

### **RENDE NOTO**

1) L'inosservanza dell'ordine impartito costituisce violazione all'art. 650 del codice penale.

2) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00; in caso di ripetizione, in un anno dall'accertamento, della violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da € 800,00 a € 6.000,00. Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3) Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

4)Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Avv. Vanda BROGLIA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2020 al 17-10-2020  
Lì 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARDINALI MARISA